



Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

GIUNTA COMUNALE

COPIA DELIBERAZIONE
numero 58 del 21-03-2019

OGGETTO:

RICHIESTA DELL'ASSOCIAZIONE "CARNEVALANDO"- PER L'USO DI LOCALI COMUNALI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

In data 21-03-2019 alle ore 11:50 nella sala delle adunanze del Comune la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MAGLIOCCA GIORGIO	SINDACO	Presente
2	PALUMBO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
3	ROMAGNUOLO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
4	DEL VECCHIO GERARDO	ASSESSORE	Presente
5	DEL VECCHIO ROSSELLA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

La seduta, convocata per le ore 08:30, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, dopo essere stata sospesa, ha raggiunto il numero legale all'ora sopra indicata. Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti MAGLIOCCA GIORGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

-Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata;

-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

-A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente atto

-Di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 2169 dell'11.03.2019, l'Associazione Carnevalando chiedeva la disponibilità di una sede per le riunioni finalizzate alla pianificazione del nuovo Carnevale in programma;

OSSERVATO CHE:

- il Comune di Pignataro Maggiore sulla base dei principi dello Statuto e delle leggi, agevola iniziative di carattere sociale, culturale, sportive promosse da associazioni che operano, senza scopo di lucro, in ambito territoriale;
- con deliberazione consiliare n. 53 del 29.10.2009, è stato approvato il Regolamento per l'uso da parte di terzi dei beni comunali;
- con deliberazione consiliare n. 53 del 05.11.2017, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'uso del patrimonio immobiliare;
- in conformità allo Statuto Comunale, l'Ente Comune può concedere in uso gratuito locali comunali alle Associazioni locali a titolo di contributo economico;

- ai sensi del vigente Statuto Comunale, art. 2 sostiene la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Pignataro Maggiore; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni; valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone; tutela della tradizioni culturali;
- il regolamento per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici approvato con deliberazione di C.C.N. 8 del 13.02.2019;
- L'art. 13 c. 1 T.U.E.L., secondo il quale "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- L'art. 12 L. 241/90, che dispone "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e private sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi";
- L'art. 2, comma 3, lettera c) dello Statuto comunale, secondo il quale "*Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità: c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, in coerenza con lo sviluppo del paese e con le realtà culturali e produttive determinatesi nel territorio*";
- Considerato che devono ritenersi ammesse, non configurando sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;
- Dato atto che, ai sensi del vigente regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici, rientrano nella nozione di vantaggi economici anche le forme di utilizzo di attrezzature di proprietà comunale;
- Ritenuto che quest'ultima lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche (sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR del 13 aprile 2011);
- **Rilevato che** l'Ente locale ha il potere, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, di provvedere al riconoscimento del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ultimo comma, Cost.) e che tale principio va letto non con riferimento all'orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall'ente locale ma in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'art. 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per il pieno sviluppo della persona umana ex art. 4, comma 2, Cost.;
- **Dato atto che** la Corte dei Conti sez. Veneto 25 luglio 2011 par. n. 336/2011), nell'esaminare la fattispecie dell'erogazione di contributi a soggetti della società civile, ha concluso per una lettura costituzionalmente orientata che fa della persona il valore primigenio della società e ha affermato che "il criterio distintivo per l'individuazione di tali funzioni è rappresentato quindi non già dalla pertinenza di queste all'ente, ma dal riconoscimento che questi fa - all'interno dei propri atti normativi statutari e regolamentari - dell'esistenza della peculiarità e potenzialità delle autonomie sociali - anche rispetto alle stesse autonomie locali - e all'incidenza nella rete quotidiana delle relazioni che si instaurano fra le persone e le famiglie in quanto "lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto 'vicine ai cittadini interessati' (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale. In questo specifico ambito si colloca il sostegno in termini anche di contribuzione dell'ente alle attività di queste entità che sono espressione di originarie manifestazioni di autonomia privata e "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali" (parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002);
- Atteso che rientra nella discrezionalità amministrativa dell'Ente la scelta di erogare contributi/vantaggi economici a persone o enti che svolgano attività e o servizi di interesse per la collettività che rientrino nelle finalità perseguite dall'ente locale, nel rispetto delle norme regolamentari interne dell'ente;
- Ritenuto, pertanto, che l'erogazione del contributo/vantaggi economici attiene ad attività che apportano utilità per la collettività e la popolazione e che non configurano una forma di sponsorizzazione in quanto il contributo è concesso al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'erogazione di contributi;
- **Dato atto**, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 267/00, che il pagamento non è suscettibile di frazionamento,
- **Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ex art. 49, comma 1, 147bis del D.lgs 267/2000 nonché art. 5, comma 1 e 4 e art. 5, comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente

rispettivamente da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del Servizio Contabile;

- **Visto** il TUEL, il vigente Statuto comunale, il vigente Regolamento comunale per la concessione di provvidenze di natura economica a persone fisiche e concessione di contributi e sovvenzioni sopra citato;
- **Visto** il Tuel – Dlgs 267/2000, l'art. 12 L. 241/1990, la vigente Regolamentazione in materia sopra richiamata e quella vigente in materia;

RILEVATO CHE:

- l'associazione predetta non ha scopo di lucro;
- l'attività della locale Associazione, ispirandosi a tali principi, assume i connotati di un vero servizio sociale collocandosi, così, in linea con gli obiettivi e i principi che questa Amministrazione Comunale si è prefissato;

Visto che ai sensi dell'art. 6 c. 2 del vigente regolamento per la concessione degli immobili comunali approvato con deliberazione C.C.N 53 del 05.11.2017, occorre acquisire perizia di stima relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare a carico dell'associazione;

RITENUTO CHE la richiesta sopra riportata possa essere accolta destinando all'uso gratuito da parte dell'Associazione Carnevalando i locali siti al I piano dell'ex carcere mandamentale in Via Principe di Napoli;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 18.08.00, n. 267;

PROPONE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di accogliere la richiesta prodotta dalla Associazione Carnevalando, tesa ad ottenere l'uso del predetto locale comunale per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
2. Di darsi atto **che** l'associazione in parola è obbligata all'osservanza delle norme che disciplinano la materia così come previsto dalla delibera di C.C. n. 53 del 05.11.2017,
3. Di incaricare il Servizio Tecnico di redigere perizia di stima per la quantificazione dei lavori a carico dell'affidatario preliminarmente alla stipula della Convenzione e alla consegna dei locali;
4. Di conferire mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione degli atti successivi per la disciplina dei rapporti tra le parti;

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente.

Pignataro Maggiore li', 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to ING. GIROLAMO PARENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to AVV. MAGLIOCCA GIORGIO

Il Segretario Comunale

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 21-03-2019

Pignataro Maggiore li 21-03-2019

Il Segretario Comunale

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore li 21-03-2019

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

☐ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

Pignataro Maggiore li 21-03-2019

Il Segretario Comunale

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

